

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1969

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con atto 15 aprile 1948 fu assentita, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », la concessione di un complesso patrimoniale disponibile dello Stato costituito da una vasta zona di terreno della superficie effettiva di ettari 5.55.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, facente parte del più vasto compendio denominato « ex Forte Prenestino » di Roma, zona nella quale il citato ente ha creato un'organizzazione educativa ed assistenziale di notevole entità.

In pendenza della concessione, l'Opera salesiana concessionaria ha eseguito nel compendio, a proprie cure e spese, nuove costruzioni che ne hanno trasformato radicalmente la consistenza, sicchè attualmente la superficie destinata al Borgo è utilizzata per due terzi a campi da gioco, cortili e strade di servizio e circa un terzo a costruzioni: laboratori, scuole, dormitori, chiese.

Vi sono cinque campi da gioco per il calcio, due campi di pallacanestro, due campi di pallavolo, un campo per il calcio fede-

rale, una piscina scoperta di m. 25 x 10 con 64 cabine, 10 sale interne per attività giovanili, ampi viali per passeggio.

Tutta l'attrezzatura suddetta è a disposizione di tutta la gioventù delle borgate viciniori. La piscina, unica in tutta la zona sud di Roma, accoglie centinaia di ragazzi di ogni età ed offre una buona scuola di nuoto per i principianti.

La ripetuta opera ha avanzato da tempo istanza per ottenere l'acquisto del bene demaniale assegnatole in concessione.

Tenendo conto dei fini altamente sociali ai quali il cespite è stato destinato, si ritiene che l'istanza d'acquisto avanzata dalla Casa salesiana sia meritevole di accoglimento e che si possa conseguentemente far luogo alla vendita del bene richiesto con le conseguenti clausole:

1) la vendita del bene è fatto per il prezzo di lire 274.600.000, risultante dalla stima dell'Ufficio tecnico erariale;

2) la somma sarà corrisposta in 10 annualità di pari importo, di cui la prima

contestualmente alla stipula del contratto e le altre alle rispettive scadenze annuali;

3) l'ente acquirente si obbliga di destinare il bene, nessuna parte esclusa, ad attività educative, assistenziali e religiose per un periodo non inferiore a 20 anni, prescindendo da qualsiasi vincolo di destinazione che il bene stesso potrà avere dal piano regolatore attuale e da quelli futuri e loro eventuali modificazioni;

4) l'ente è tenuto a restituire, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al numero precedente, le parti di immobile nei confronti delle quali dovesse verificarsi la inadempienza, con le eventuali addizioni e migliorie, verso semplice rimborso della quota di prezzo proporzionata a quello in-

troitato, tenuto conto della somma corrispondente al minor valore che le suddette parti di terreno avranno all'atto della retrocessione.

Poichè, peraltro, il prezzo suindicato supera i limiti entro i quali le vigenti disposizioni consentono la vendita di beni dello Stato in favore di persone giuridiche private (e tale è da considerarsi l'ente in questione, avendo il Consiglio di Stato, con voto emesso nell'adunanza della Sezione III in data 15 maggio 1962, affermato il principio che gli enti religiosi non rientrano fra i corpi morali di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783), si è predisposto il presente disegno di legge per autorizzare a far luogo al concretamento del progettato negozio di vendita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.55.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma, per il prezzo di lire 274.600.000.

Art. 2.

L'area di cui sopra ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dallo acquirente, per un periodo non inferiore a 20 anni, ad attività educative, assistenziali e religiose.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.